



# BALNEAZIONE

## cosa dicono le norme

Como

18 GIUGNO 2014



## **PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12)**

### **Documento di piano (art. 8)**

- individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale
- utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico



# PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

(Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12)


## Piano dei servizi (art. 9)

- Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale

## I riferimenti normativi

► **DECRETO LEGISLATIVO**  
30 maggio 2008, n. 116

Attuazione della direttiva  
2006/7/CE relativa alla  
gestione della qualità delle  
acque di balneazione

- 
- Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale


(art. 1)



Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

(art. 1)



## ***Competenze statali indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività***

- ▶ aggiornamento delle norme tecniche
- ▶ informazione al pubblico

(art. 3)



## ***Competenze regionali individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio***

- istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare
- classificazione delle acque di balneazione
- informazione al pubblico

(art. 4)





## ***Competenze comunali***

- ▶ delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio
- ▶ apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione

(art. 5)



# Monitoraggio

- Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione
- Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare
- I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione della classificazione di qualità e sono sostituiti da campioni aggiuntivi (*7 giorni dopo la fine dell'inquinamento; una sola volta in ogni stagione*)
- In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala

(Art. 6)

# Valutazione della qualità delle acque di balneazione

## **Monitoraggio dei parametri Enterococchi ed E. Coli**

Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:

- a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- b) al termine di ciascuna stagione balneare;
- c) sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti
- La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni

(Art. 7)



## Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

- La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015
- Le Regioni classificano le acque secondo livelli di qualità:
  - a) «scarsa»;
  - b) «sufficiente»;
  - c) «buona»;
  - d) «eccellente».

(art. 8)



## Misure di gestione in circostanze eccezionali

- Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

(Art. 10)



# Rischi da cianobatteri

- Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
- Le autorità competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti

(art. 11)



## Altri parametri

- Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia effettuata l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorità competenti adottano adeguate misure di gestione

(art. 12)



# Informazione al pubblico

- I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione

(art. 15)





# Informazione al pubblico

- classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari

(art. 15)



# Informazione al pubblico

- ▀ descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico

(art. 15)



# Informazione al pubblico

Nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:

- 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
- 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento
- 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione

(art. 15)



# Informazione al pubblico

- ▶ Laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni
- ▶ Ogniqualvolta e' introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' piu' balneabile con la ragione del declassamento


(art. 15)



# Informazione al pubblico

- ▶ Le autorità competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet (*ASL sito balneazione*), per promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
  - ▶ a) elenco delle acque di balneazione;
  - ▶ b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione

(art. 15)



# Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione

**DECRETO 30 marzo 2010**

Il presente decreto fissa i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilita' delle acque.

Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.

(art. 2 comma 1)



# Provvedimenti («Azioni di gestione»)

- ▶ Adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto
- ▶ Revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione

(art. 2 comma 4).




## Rischi da cianobatteri (microalghe e tossine algali)

- Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica **l'ASL provvede** ad effettuare un monitoraggio adeguato

(art. 3)







## PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

- ▶ I *profili* comprendono tutte le informazioni per definire le caratteristiche di una località balneare, sulla base di 77 parametri codificati.
- ▶ La definizione del *profilo* serve, tra l'altro, ad individuare la localizzazione del punto di campionamento definito come **“il punto in cui il profilo abbia individuato il rischio più elevato di inquinamento o la zona in cui si prevede il maggior afflusso di bagnanti”**.

ALLEGATO E (previsto dall'articolo 5)



## Provvedimenti («Azioni di gestione»)

- I Comuni trasmettono, ....., i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della Salute. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

(art.6 comma 4)

